numero Bellinzona

5

21 marzo 2012

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

sb

1504

Ufficio Federale dell'Ambiente signora Christiane Wermeille Divisione Suolo 3003 Berna

Procedura di consultazione federale 09-477 Iniziativa parlamentare Fournier Responsabilità aziendale dei costi di risanamento dei siti contaminati

Gentile signora Wermeille

facciamo riferimento alla procedura di consultazione promossa dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati, riguardante il progetto preliminare di modifica della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), adottato dalla Commissione stessa in relazione all'iniziativa parlamentare Fournier. La modifica prevede l'inserimento di un nuovo art. 32d bis riguardante le garanzie finanziarie relative ai siti inquinati. Nel merito formuliamo di seguito le nostre osservazioni.

L'introduzione di una nuova norma nella LPAmb che prevede per le autorità la facoltà di esigere delle garanzie finanziarie a copertura dei costi per la sorveglianza o il risanamento di siti inquinati è sostanzialmente condivisa. Considerati gli interessi in gioco e le possibili ripercussioni (tecniche, amministrative, finanziarie), siamo comunque dell'avviso che il nuovo art. 32d^{bis} LPAmb debba poter fornire delle risposte esaustive anche per le situazioni descritte di seguito.

Riteniamo, inoltre, opportuno inserire, nell'ambito della suddetta modifica, anche l'imposizione alle aziende di rispondere agli obblighi ambientali delle filiali, così come avviene nella legislazione francese.

art. 32d^{bis} cpv. 1 LPAmb

Sarebbe opportuno precisare quali altre forme di "garanzia finanziaria" sono possibili oltre a quella assicurativa (garanzia bancaria, deposito cauzione,..). Nella realtà infatti il sistema della garanzia personale bancaria o assicurativa funziona meglio che la



semplice assicurazione, anche se, in casi problematici, dove gli interessi finanziari sono importanti e/o nelle situazioni di partecipazioni di società, le sicurezze finanziarie personali ordinarie (garanzia personale bancaria o assicurativa) non bastano più. Per questi casi ci si chiede se un pegno immobiliare non possa essere la migliore forma di garanzia per la copertura dei costi di sorveglianza e risanamento, e in caso affermativo, prevederne l'obbligo nella LPAmb.

art. 32d^{bis} cpv. 2 LPAmb

La proposta di vincolare l'alienazione o il frazionamento di una particella iscritta nel catasto di siti inquinati al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale è condivisa.

Ricordiamo che il concetto di sito (inquinato o contaminato) non è legato ai confini delle particelle come definiti a registro fondiario, ma che un sito può estendersi su più particelle.

Riteniamo allora che, così come non è permessa la costruzione e la trasformazione di edifici e impianti (cfr. art. 3 OSiti), non dovrebbe essere permesso, con l'eccezione nel caso di un interesse pubblico preponderante, il frazionamento e/o l'alienazione di siti contaminati fino al termine del risanamento OSiti. Questo dovrebbe anche valere per i siti inquinati da sorvegliare dove l'andamento dei valori di concentrazione degli inquinanti nella falda sia stazionario e/o in aumento; infatti la sorveglianza del sito potrebbe poi portare a classificare il sito come contaminato.

Circa il frazionamento di un **sito inquinato**, siamo dell'avviso che un'autorizzazione al frazionamento possa essere concessa sulla base di un'indagine tecnica che ne attesti la classificazione.

Con la massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

La Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- > Sezione protezione aria, acqua e suolo
- > Divisione dell'ambiente
- > Deputazione ticinese alle Camere federali
- > Jörg De Bernardi, Residenza